

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE

Leggi e regolamenti regionali, decreti del Presidente della Giunta, atti degli organi della Regione e comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale - Comunicazioni e Appendice

Spedizione in abbonamento postale gruppo I bis - Pubblicazione infrasettimanale gratuita
Redazione presso la Presidenza della Regione (Palazzo della Regione - Viale Silvani - Bologna)

Anno 15

15 maggio 1984

N. 61

DECRETI REGIONALI

DECRETO 27 MARZO 1984 n. 299

Istituzione della riserva naturale orientata "Bosco della Frattona"

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

premessi che in base all'art. 5 della Legge regionale 24 gennaio 1977 n. 2 possono venire individuate, mediante idonea perimetrazione cartografica, aree destinate a riserva naturale o a parco naturale anche su proposta dei Comuni, delle Comunità montane, dei Comitati comprensoriali;

considerato che il Comune di Imola con deliberazione consiliare 2 giugno 1983 n. 181 ha richiesto alla Regione l'istituzione ai sensi della sopracitata Legge regionale n. 2/1977 di una riserva naturale orientata sull'area di proprietà comunale denominata "Bosco della Frattona" ai fini della tutela delle consociazioni vegetali e della fauna, nonché della salvaguardia delle caratteristiche naturali ed ambientali ivi esistenti;

visti gli allegati alla suddetta delibera, così composti:

- relazione descrittiva redatta dall'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali;
- planimetria catastale in scala 1/2.000;
- CTR in scala 1:5.000;
- normativa di attuazione;

visto il parere espresso dal Comitato consultivo regionale per la conservazione della natura nella seduta del 14 ottobre 1983;

su conforme deliberazione del Consiglio regionale 26 gennaio 1984 n. 2365 esaminata senza rilievi dalla CCARER in data 14 febbraio 1984 prot. n. 1390/1062;

decreta:

1) è istituita ai sensi dell'art. 5 della Legge regionale 24 gennaio 1977 n. 2 la riserva naturale orientata "Bosco della Frattona" dell'estensione di 19 ha circa ricompresa nel Comune di Imola (provincia di Bologna), individuata nell'allegata planimetria catastale in scala 1:2.000 al Foglio n. 174 mappali n. 18, 19, 26, 27, 28, 31, 32, ed al Foglio n. 159 - mappali n. 153 e 154 del vigente catasto terreni del Comune di Imola, acquisita agli atti e controfirmata dal Presidente della Giunta regionale;

2) la suddetta area è destinata per intero a riserva naturale orientata in considerazione del generale buon livello attuale di integrità biologica;

3) i confini della riserva dovranno essere delimitati da tabelle opportunamente collocate e recanti la denominazione della riserva stessa;

4) le finalità dell'istituzione della riserva naturale orientata del Bosco della Frattona sono le seguenti:

a) tutelare e conservare le caratteristiche naturali, ambientali,

paesaggistiche e storiche della zona, anche in funzione dell'uso sociale di tali valori;

- b) organizzare il territorio per la fruizione a fini scientifici, culturali, didattici;
- c) promuovere e valorizzare quelle attività di manutenzione, riconversione e restauro forestale atte al mantenimento dell'equilibrio naturale del bosco;

5) la gestione della riserva naturale è affidata al Comune di Imola che si avvale a tal fine di un Comitato tecnico-scientifico e di supporto alla gestione, costituito da rappresentanti del Comune di Imola - tra i quali sia garantita la presenza della minoranza - da rappresentanti designati dalle Associazioni naturalistiche esistenti nel territorio, nonché da esperti nelle discipline naturalistiche interessate la cui composizione verrà determinata nel regolamento da adottarsi a cura del Comune ad avvenuta istituzione della riserva. Il predetto comitato esercita funzioni consultive su tutte le materie attinenti la organizzazione e gestione della riserva, formulando in particolare gli appropriati indirizzi tecnico-scientifici;

6) su tutto il territorio della riserva è vietato:

- a) aprire e coltivare cave, effettuare attività di sbancamento e movimento di terra, aprire e mantenere discariche;
- b) esercitare l'attività venatoria in qualsiasi forma ed ogni tipo di cattura di animali, raccogliere e distruggere uova, fatti salvi gli eventuali interventi tecnici finalizzati a garantire le condizioni di equilibrio naturale;
- c) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, abbattere e comunque danneggiare gli alberi, fatti salvi gli eventuali interventi tecnici finalizzati a garantire le condizioni di equilibrio;
- d) raccogliere qualsiasi specie e prodotto nella riserva;
- e) asportare rocce, minerali, terriccio, muschio e fossili;
- f) costruire nuovi sentieri e strade ed ampliare quelli esistenti;
- g) effettuare ogni attività edificatoria, anche in forma precaria, che non sia di recupero dell'esistente, a norma dell'art. 36 della Legge regionale n. 23 del 29 marzo 1980, fatte salve le opere pubbliche strettamente funzionali alla natura ed alla destinazione dell'area in conformità a quanto previsto dalla Legge regionale n. 2 del 24 gennaio 1977;
- h) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuori strada e con animali;
- i) abbandonare animali, rifiuti ed accendere fuochi;
- l) aprire campeggi o attendarsi o sostare con roulotte, camper, carovane;
- m) introdurre qualsiasi specie animale o vegetale che sia in contrasto con gli equilibri biologici fatte salve le decisioni prese in proposito da parte degli organi di gestione del parco e comunque con l'apporto di esperti;
- n) esercitare la pesca in qualsiasi forma;
- o) esercitare il pascolo (di capre, ovini, bovini, equini e suini) in qualsiasi forma.

I divieti di cui ai commi precedenti sono immediatamente operativi nei confronti di chiunque e prevalgono sulle diverse destinazioni d'uso contenute negli strumenti urbanistici vigenti o adottati (art. 5, Legge regionale n. 2 del 24 gennaio 1977);

7) entro un anno dall'istituzione della riserva naturale orientata "Bosco della Frattona" il Comune di Imola deve adottare un piano pluriennale di manutenzione, riconversione e restauro ambientale delle aree comprese nella riserva.

Detto piano pluriennale prevede gli interventi che si intendono realizzare nell'arco temporale stabilito dal piano, le zone investite da detti interventi, gli strumenti di attuazione ed i metodi di intervento; esso viene approvato dalla Regione sentito il Comitato consultivo regionale per la conservazione della natura.

Nelle more della approvazione del piano pluriennale di cui sopra il Comune di Imola adotta gli interventi immediatamente necessari per organizzare la fruizione pubblica dell'area nel rispetto delle finalità e disposizioni emanate ai precedenti punti 4 e 6;

8) per le violazioni alle normative di cui al presente provvedi-

mento si applicano le disposizioni e le procedure di cui all'art. 15 della Legge regionale 24 gennaio 1977 n. 2, nonché le disposizioni di polizia locale già contenuti nel regolamento comunale.

La vigilanza della riserva naturale orientata è affidata oltreché al personale di sorveglianza alle dipendenze del Comune, agli agenti di polizia giudiziaria, agli organi di vigilanza e di polizia locale, nonché agli agenti giurati di cui all'art. 14 della stessa Legge regionale n. 2/1977;

9) a norma dell'art. 5 - nono e decimo comma della Legge regionale 24 gennaio 1977 n. 2 - i privati e gli Enti interessati alle prescrizioni immediatamente vincolanti contenute nel presente decreto possono presentare le loro osservazioni e proposte, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto stesso che verrà effettuata sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonché presso le sedi del Comitato comprensoriale di Imola e del Comune di Imola;

10) dette osservazioni e proposte possono essere presentate alla Regione Emilia-Romagna - Assessorato all'Ambiente e Difesa del suolo, Via dei Mille n. 21, Bologna - o presso le sedi del Comitato comprensoriale di Imola e del Comune di Imola.

Bologna, 27 marzo 1984

IL PRESIDENTE
LANFRANCO TURCI